



Osservazioni su provvedimenti legislativi PDL n. 32, DDL n. 182, PDL n. 196: sintesi finale

Preg.mo Presidente e stim.mi componenti di Giunta e Consiglio di Regione Piemonte, in relazione alla convocazione per consultazione su provvedimenti legislativi afferenti l'attività venatoria, sottoponiamo in maniera molto sintetica alla Vostra attenzione queste nostre osservazioni finali, che saranno poi integrate dal singolo esame delle bozze di legge fattecì pervenire.

Abbiamo ritenuto doveroso ed utile elaborare un documento di sintesi finale, quasi un riepilogo, perché vista la complessità della materia, e l'importanza che esso assume per l'attività di quasi venticinquemila appassionati piemontesi, pareva doveroso esprimere un giudizio che andasse al di là del singolo esame articolo per articolo, comma per comma; ecco perché i tre differenti provvedimenti legislativi sottoposti alla nostra attenzione vengono qui trattati unitariamente.

Iniziamo col segnalare, e questo nostro malgrado, come il PDL n.196, a firma dei Consiglieri Bertola, Frediani, Valetti, Campo, Batzella, Bono, Andrissi, Mighetti, sia ai nostri occhi totalmente "irricevibile", contenendo esso delle norme atte a determinare...l'estinzione della specie "cacciatore piemontese", piuttosto che regolarne l'attività sul territorio regionale come invece dovrebbe fare, e questo in virtù di vincoli che svuoterebbero di ogni significato la disciplina venatoria, attività antica e tradizionalmente legata a storia e cultura piemontese.

L'approvare una tale legge consentirebbe l'immediato raggiungimento di tutte quelle condizioni limitative, se non peggiorandole ulteriormente, contenute in quel referendum che non fu possibile votare per l'abrogazione della legge 70/96, condizione che ci costringe ora a discutere di un nuovo strumento legislativo regionale.

La caccia è attività nobilmente praticata in tutt'Europa, e anche nel resto d'Italia, e quasi ovunque vive una profonda fase di rinnovamento ed evoluzione, ma senza che per questo essa subisca le imposizioni e le umiliazioni inflitte dalla politica piemontese, sempre pronta a definire limitazioni o divieti piuttosto che favorirne una sana e consapevole crescita.

Per queste ragioni, pur ripromettendoci d'affrontare le questioni venatorie con i rappresentanti della forza politica cui oggi restituiamo senza altri commenti questa proposta di legge, riteniamo che essa vada bocciata...in toto, non potendosene trarre fuori nulla di realmente utilizzabile.

Venendo ora all'esame degli altri due documenti, le scriventi Associazioni Venatorie riconosciute ai sensi della l.157/92, esse stesse capaci di rappresentare quasi il 90% dei cacciatori piemontesi, hanno ritenuto opportuno utilizzare un metodo semplice, intuitivo e quanto mai immediato, per apportare il loro contributo, evidenziando in rosso le parti che andrebbero eliminate ed aggiungendone altre, questa volta colorate in verde, che viceversa andrebbero aggiunte.

Detto che la proposta classificata come PDL n.32, e a firma Vignale, Benvenuto, Berruti, Graglia, Pichetto Fratin, Porchietto, Ruffino e Sozzani, contiene molte norme riprese poi nel documento prodotto dall'attuale Amministrazione Regionale, concentreremo la nostra attenzione su quest'ultimo, il Disegno Di Legge Regionale n.182 presentato il 15 dicembre 2015 dall'Assessore Giorgio Ferrero.

Va comunque premesso come le scriventi abbiano lungamente collaborato alla stesura di tale testo, offrendo spunti ed indicazioni che solo in minima parte sono state recepite da codesta Giunta, e dunque come molte delle osservazioni presentate fossero già note a coloro che hanno infine redatto il DDL 182.

Il disegno di legge appare frammentato ed incompleto, e sebbene contenga alcune apprezzabili innovazioni rispetto alla "defunta" l.r. 70/96, nata in un'epoca in cui l'attività era ben differente dall'attuale (si pensi ad esempio all'aumento delle popolazioni di cinghiale ed altri ungulati), contiene alcune...perle capaci di stravolgere lo svolgimento

dell'attività venatoria piemontese, trasferendo nelle mani dell'organo esecutivo, la Giunta regionale, la possibilità di determinare condizioni via via più limitative all'esercizio della caccia.

L'ardita invenzione all'articolo n.2 comma 5 di una nuova categoria di specie selvatiche, quelle "meritevoli di particolare tutela", prevista per la tipica fauna alpina ed estesa a gran parte dell'avifauna attualmente cacciabile (Direttiva 2009/147/CE), potrebbe essere bollata come un simpatico e fantasioso "arzigogolo giuridico" e sottovalutata per il potere detonante che contiene, ma metterebbe i cacciatori piemontesi nella condizione di vedersi vietare alcune forme di caccia tradizionali come quella alla selvaggina di montagna od altre egualmente apprezzate e meritevoli d'attenzione, come tutte quelle esercitate ad uccelli sempre cacciati in Piemonte, quali quaglia, pernice, starna, beccaccia e beccaccino, ed altri ancora.

Si pensi in più alla bizzarria d'una situazione che vedrebbe un cacciatore lombardo autorizzato a sparare ad un uccello acquatico che il collega piemontese, sull'altra sponda del fiume che li divide, dovrebbe invece rispettare.

E che dire poi della "ristrutturazione" di A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) e C.A. (Comprensori Alpini), aumentandone le dimensioni così da renderli più...politicamente controllabili, con un nuovo criterio per la nomina degli organi di gestione, esplicito dal comma 7 dell'articolo 11, che pare studiato appositamente per penalizzare i cacciatori. Dubitiamo fortemente che si possa impedire ad un esponente votato dal mondo agricolo, da quello ambientalista o dagli enti locali d'essere un cacciatore, così come varrebbe l'esempio contrario, perché crediamo che ciò, oltre a cozzare violentemente contro logica e buon senso, contenga in sé elementi contrari ai principi sanciti dalla nostra stessa Carta Costituzionale.

Giova ricordare come queste strutture associative di diritto privato abbiano in realtà finalità di interesse pubblico nell'ambito della gestione programmata dell'attività venatoria sul territorio, ma che di caccia si tratti pur sempre e dunque limitare artatamente la componente ad essa riferibile a vantaggio di altre categorie interessate, creerebbe squilibri ed inefficienze nella gestione degli stessi A.T.C. e C.A.

Allo stesso modo l'inserire al comma 6 dell'articolo 12 una norma che obblighi il cacciatore di "selezione" ad una prova di tiro presso strutture autorizzate, ci sembra ecceda di parecchio le competenze della Regione, ritenendo noi che tale materia, afferendo al maneggio delle armi, debba essere di esclusiva competenza di altri soggetti ad essa normalmente deputati, e sottoposta al rispetto delle norme emanate dal Ministero degli Interni piuttosto di una legge regionale sull'attività venatoria.

In conclusione pare a noi che il DDL 192, e in parte anche il PDL 32, pur avendo una buona base, ed un tessuto su cui si potrebbe tessere una trama accettabile, siano stati elaborati troppo frettolosamente, senza recepire gli spunti offerti dal mondo venatorio, ma cercando altresì di condizionare lo svolgimento di questa attività ai capricci della politica, quasi la caccia dovesse diventare merce di scambio per la ricerca di faticosi equilibri politici con il mondo ambientalista ed animalista, propensi quest'ultimi a bloccare l'attività venatoria piuttosto che contribuire a renderla moderna e sostenibile come invece essa dovrebbe essere.

Torino, 06 marzo 2016

Anuu Migratoristi
Federcaccia Piemonte
Enalcaccia
E.P.S.
A.N.L.C.